

# Messaggio

numero	data	competenza
<b>8673</b>	15 aprile 2026	CONSIGLIO DI STATO

## Rapporto sulla prima tappa di attuazione delle due iniziative popolari IP150 «Basta spennare il cittadino: cassa malati deducibile integralmente!» e IP 154 «Esplosione dei premi di cassa malati: ora basta!»

<b>I.</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>CONTESTO E SITUAZIONE ATTUALE</b> .....	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>CONTENUTO DELLE INIZIATIVE APPROVATE</b> .....	<b>5</b>
1.	Iniziativa popolare legislativa generica del 15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)” .....	5
2.	Iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!” .....	5
<b>IV.</b>	<b>NECESSITA’ DI UNA FASE TRANSITORIA</b> .....	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>OBIETTIVI DELL’ATTUAZIONE A TAPPE</b> .....	<b>6</b>
<b>VI.</b>	<b>MISURE DELLA PRIMA TAPPA (2027)</b> .....	<b>7</b>
1.	Adattamento dei parametri di calcolo dei sussidi di cassa malati (RIPAM) .....	7
2.	Aumento delle deduzioni fiscali per oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio .....	10
<b>VII.</b>	<b>MISURE DI FINANZIAMENTO DELLA PRIMA TAPPA</b> .....	<b>12</b>
1.	Misure di riduzione delle uscite .....	12
2.	Misure di aumento delle entrate .....	17
<b>VIII.</b>	<b>RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO</b> .....	<b>19</b>
<b>IX.</b>	<b>CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI</b> .....	<b>20</b>
<b>X.</b>	<b>ATTUAZIONE A REGIME DELLE INIZIATIVE</b> .....	<b>20</b>
1.	Attuazione a regime dell’iniziativa popolare legislativa generica del 15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)” .....	20
2.	Attuazione a regime dell’iniziativa popolare elaborata del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!” .....	23
<b>XI.</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> .....	<b>24</b>
<b>XII.</b>	<b>EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI</b> .....	<b>25</b>
<b>XIII.</b>	<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>26</b>
	<b>ALLEGATI</b> .....	<b>30</b>

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le considerazioni del Consiglio di Stato riguardo alla prima tappa di attuazione delle due iniziative popolari approvate dalla popolazione ticinese lo scorso 28 settembre 2025.

## I. INTRODUZIONE

Il voto ha espresso in modo chiaro la volontà della popolazione ticinese di ridurre l'impatto dei premi di cassa malati. Si tratta quindi di applicare la volontà popolare e riconoscere la necessità di rispondere all'erosione del potere d'acquisto delle economie domestiche dovuto all'aumento dei premi dell'assicurazione malattia.

Le iniziative popolari votate dalla cittadinanza ticinese il 28 settembre 2025 si inseriscono in un contesto finanziario già fragile. Questa fragilità delle finanze cantonali è aggravata da una situazione geopolitica fortemente instabile e da una situazione economica non favorevole, che impone allo Stato di compiere degli sforzi importanti per contenere i disavanzi e quindi l'indebitamento, per non compromettere la qualità e la risposta dell'ente pubblico ai diversi compiti che è chiamato ad assolvere e mantenere un carico fiscale sostenibile.

Il contesto che condiziona le finanze diventerà ancora più difficile considerando che all'orizzonte il Cantone dovrà far fronte ad ulteriori nuovi oneri su cui non ha potere decisionale. Si pensi in questo senso:

- alle misure di risparmio della Confederazione appena votate dal Parlamento, che, in base alle valutazioni disponibili, comporteranno per il Ticino un onere di circa 10 milioni di franchi nel 2027, di circa 28 milioni di franchi nel 2028 e di circa 24 milioni di franchi nel 2029. Le misure impatteranno in misura maggiore sulla gestione corrente rispetto agli investimenti. A ciò si aggiungono gli effetti del cambiamento di statuto S combinato con le misure di risparmio della Confederazione.
- alla riforma federale sul finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie (EFAS), che, secondo le ultime stime elaborate in base ai vari scenari dell'Osservatorio svizzero della salute (OBSAN), potrebbe pesare sulle finanze del nostro Cantone tra 106 e 147 milioni di franchi lordi a partire dal 2028 (con crescita negli anni successivi per un impatto stimato nel 2032 tra 159 e 294 milioni di franchi); circa il 20%, quindi tra i 20 e i 25 milioni di franchi per il 2028, di questi maggiori costi potrebbero essere recuperati grazie una riduzione lineare della spesa per la RIPAM con un maggiore onere netto nel 2028 tra gli 80 e il 120 milioni di franchi. Non vi sono però garanzie concrete di riduzione dei premi per gli assicurati e quindi che questa ipotesi possa realmente verificarsi;
- all'approvazione in votazione popolare della riforma dell'imposizione della proprietà abitativa (abolizione del valore locativo) che potrebbe pesare sulle finanze cantonali fino a 55 milioni di franchi, importo che potrà essere ridotto dall'introduzione dell'imposta sulle residenze secondarie. L'entrata in vigore della soppressione del valore locativo sarà nel 2029.

Questi fattori sono già stati in parte considerati nel piano finanziario 2027-2029 pubblicato nel messaggio sul preventivo 2026 (il piano finanziario prevedeva l'impatto finanziario delle

misure di risparmio della Confederazione e di EFAS, ma non dell'abolizione del valore locativo e degli effetti del cambiamento di statuto S combinato con le misure di risparmio della Confederazione) che evidenziava un risultato fortemente deficitario nei prossimi anni che avrebbe potuto raggiungere circa -320 milioni di franchi entro il 2028, incompatibile con il vincolo costituzionale del freno ai disavanzi e senza considerare l'onere delle iniziative sulle casse malati.

Il Consiglio di Stato, dopo aver preso atto dell'esito della votazione federale sulla riforma dell'imposizione della proprietà abitativa e delle votazioni cantonali sulle due iniziative popolari relative ai premi di cassa malattia, la prima volta a contenere i premi entro il limite del 10% del reddito disponibile, e la seconda a concedere un aumento della loro deduzione fiscale, aveva quindi indicato che rispetto al piano finanziario ci sarebbe stato un ulteriore aggravio per il Cantone stimato tra 350 e 400 milioni di franchi, portando il risultato vicino ai -700 milioni di franchi entro il 2028, disavanzo insostenibile per una realtà come la nostra come peraltro illustrato dal Prof. N. Soguel, esperto di finanze pubbliche e direttore dell'Istituto di studi superiori in amministrazione pubblica (IDHEAP) dell'Università di Losanna. Il Consiglio di Stato ha quindi incontrato tutte le parti interessate al fine di discutere le modalità d'implementazione delle iniziative cantonali e di garantire il loro finanziamento.

A tutti gli elementi di cui sopra, si aggiunge pure la recente decisione popolare inerente all'imposizione individuale che comporterà pure in prospettiva nuovi oneri per il Cantone.

Di fronte a questa situazione, il Consiglio di Stato ritiene indispensabile individuare soluzioni coordinate per garantire un'attuazione ordinata e sostenibile delle iniziative popolari relative al tema dei premi cassa malattia. Questo significa che la loro messa in vigore deve considerare la loro copertura finanziaria.

A questo scopo il Governo propone di operare in due tappe l'attuazione delle iniziative popolari tenendo conto di una proporzionalità delle stesse. In una prima tappa, è previsto un primo pacchetto di 61.4 milioni di franchi (51 a carico del Cantone e 10.4 a carico dei Comuni) a partire dal 2027, suddiviso in 38 milioni di franchi di maggiori esborsi per i contributi alla riduzione dei premi di cassa malati e in 23.4 milioni di franchi di minori introiti fiscali per l'aumento dell'importo deducibile dei premi cassa malati (13 a carico del Cantone e 10.4 a carico dei Comuni). Per quanto riguarda la quota cantonale, il Consiglio di Stato propone un piano di finanziamento equilibrato, fondato su una ripartizione paritetica 50% sulle uscite e 50% sulle entrate: i 51 milioni saranno infatti coperti per circa 25 milioni tramite risparmi e per circa 25 milioni attraverso nuove entrate.

Con questo messaggio, il Consiglio di Stato presenta le proposte per la messa in vigore di questa prima tappa delle iniziative popolari unitamente alla loro copertura finanziaria, illustrando le misure di competenza del Gran Consiglio e quelle di competenza del Consiglio di Stato. Il messaggio fornisce inoltre alcune indicazioni sull'indirizzo che si intende adottare per l'attuazione completa delle iniziative al più tardi entro l'inizio del 2029. Questa seconda tappa per l'attuazione completa delle iniziative sarà oggetto di uno specifico messaggio.

Inoltre, il Governo ribadisce come sia necessario rinnovare e intensificare gli sforzi per poter rispondere alle necessità della popolazione e del Cantone, ma allo stesso tempo

rispettare quanto la Costituzione e la legge sulla gestione e sul controllo finanziario impongono, ossia l'equilibrio finanziario a medio termine e il rispetto dei vincoli del freno ai disavanzi che ne conseguono. Senza una messa in vigore ordinata e sostenibile delle iniziative, il Cantone si troverebbe in una situazione finanziaria insostenibile con conseguenze negative anche sulla sua solvibilità e quindi sulle condizioni legate al finanziamento del debito, ciò che aggraverebbe ulteriormente la situazione finanziaria e lo confronterebbe con importanti difficoltà a garantire prestazioni e servizi e una fiscalità sostenibile per la cittadinanza e per le aziende.

## II. CONTESTO E SITUAZIONE ATTUALE

Di fronte all'ennesimo importante aumento dei premi di cassa malati dello scorso mese di settembre, quando a fronte di un aumento medio dei premi cassa malati del 4.4% in Svizzera, il rincaro dei premi 2026 in Ticino si è attestato addirittura al 7.1%, il 28 settembre 2025 la popolazione ticinese ha espresso chiaramente le proprie preoccupazioni, approvando le due iniziative popolari.

Premi più alti rispetto agli altri cantoni sono causati dagli elevati costi sanitari nel nostro Cantone e sono anche da ricondurre a fattori strutturali difficili da modificare nel breve termine:

- demografia: una popolazione mediamente più anziana rispetto al resto della Svizzera;
- volume di prestazioni: un numero elevato di visite mediche e ospedalizzazioni pro capite;
- densità di fornitori di prestazione più elevata rispetto alla media svizzera.

Il sistema attualmente in vigore in Ticino per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM) è tra i più sociali in Svizzera. Il sussidio cantonale si adegua all'aumento dei premi, garantendo un aiuto proporzionato alla situazione economica dei beneficiari. Si tratta di un modello consolidato, pensato per offrire un sostegno equo e sostenibile alle famiglie e ai singoli, bilanciando esigenze sociali e responsabilità finanziarie dello Stato. Questo impegno si inserisce in un contesto segnato da un sistema LAMal, ormai insostenibile e bisognoso di riforma a livello federale, oltre che da salari mediamente più bassi in Ticino rispetto al resto della Svizzera.

Grazie a questo sistema, ogni anno oltre 110'000 cittadine e cittadini ticinesi ricevono un sostegno finanziario importante. Dal 2020, la spesa cantonale lorda per la riduzione dei premi di cassa malati è cresciuta di oltre 100 milioni di franchi e nel 2025 ha raggiunto i 426 milioni, a dimostrazione dell'impegno concreto verso chi è maggiormente esposto all'aumento dei premi di cassa malati.

Il sostegno al pagamento dei premi resta una priorità, soprattutto per le famiglie ticinesi, più colpite dall'aumento rispetto al resto della Svizzera. Tuttavia, con un sistema già molto solidale, è necessario rafforzare le misure di contenimento dei costi e migliorare l'efficienza, con interventi a livello cantonale e con misure che devono essere adottate principalmente a livello federale. Solo così sarà possibile garantire un sostegno sostenibile nel tempo.

Per tutelare l'equilibrio del sistema RIPAM, il Cantone ha agito e agisce con tempestività e determinazione sul contenimento dei costi, pur nei limiti imposti dal diritto federale, e ha più volte sollecitato la Confederazione a riformare un sistema LAMal non più sostenibile.

Per quanto riguarda i costi della salute, il Governo – in particolare attraverso il Dipartimento della sanità e della socialità – sta sfruttando i margini di manovra a sua disposizione per ottenere cambiamenti in positivo e negli anni ha adottato diverse misure concrete:

- la sospensione di nuove autorizzazioni a medici in diverse specialità;
- la moratoria per infermieri indipendenti e organizzazioni private di cure a domicilio;
- il rafforzamento dei requisiti qualitativi per l’esercizio;
- l’inasprimento delle condizioni di finanziamento (tetto massimo alle ore fatturabili);
- l’applicazione della clausola del bisogno per le attrezzature medico-tecniche;
- la riduzione del valore del punto tariffale per le prestazioni mediche;
- la pianificazione ospedaliera basata su quote di mercato e numeri minimi;
- l’utilizzo dei budget globali per il finanziamento delle prestazioni stazionarie;
- i due Piani d’azione Cantionali (PAC) per la promozione della salute e la prevenzione;
- le due iniziative cantionali che puntano a ridurre in modo significativo i costi dei farmaci rimborsati dalla LAMal;
- la partecipazione dell’utente ai costi delle cure a domicilio;
- il tavolo di lavoro con gli assicuratori malattia e i servizi delle cure a domicilio.

Il Consiglio di Stato è comunque determinato ad adottare ulteriori misure per contenere la crescita dei costi sanitari, e di riflesso, dei premi di cassa malati.

### III. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE APPROVATE

#### 1. Iniziativa popolare legislativa generica del 15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)”

L’iniziativa popolare legislativa generica “Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)”, depositata il 15 dicembre 2022, propone una modifica ai parametri legali cantionali relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM).

L’obiettivo dell’iniziativa è di stabilire che il premio di cassa malati, al netto dei sussidi, non superi il 10% del reddito disponibile di un’economia domestica. Per raggiungere questo scopo, si chiede un aumento dell’impegno finanziario netto del Cantone nel settore delle riduzioni dei premi, allo scopo di garantire un sostegno più incisivo agli individui e alle famiglie con redditi medio-bassi.

#### 2. Iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!”

L’iniziativa popolare legislativa propone di modificare l’art. 32 cpv. 1 lett. g) della Legge tributaria cantonale per aumentare il limite massimo deducibile a titolo di oneri assicurativi da fr. 5’500 a fr. 9’000 per le persone sole, rispettivamente da fr. 10’900 a fr. 18’000 per i coniugati, a seguito della crescita dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Conseguentemente, anche le deduzioni a favore dei pensionati verrebbero aumentate da fr. 7’800 a fr. 11’200 per le persone sole e da fr. 15’400 a fr. 22’300 per i coniugati.

### IV. NECESSITA’ DI UNA FASE TRANSITORIA

Alla luce della chiara volontà popolare espressa il 28 settembre 2025, la priorità del Governo è stata la ricerca di soluzioni concrete e sostenibili che inevitabilmente dovranno tener conto sia di misure di riduzione della spesa pubblica che di misure sulle entrate fiscali

e di altra natura. La messa in vigore delle iniziative dovrà quindi essere accompagnata dall'attuazione di misure relative al loro finanziamento.

Si sono quindi avviati una serie di approfondimenti e d'incontri per individuare un modo finanziariamente sostenibile per applicare le due iniziative. Il Consiglio di Stato ha incontrato in due occasioni i promotori delle iniziative cantonali, i rappresentanti dei partiti di Governo e in seguito anche i rappresentanti dei Comuni ticinesi e quelli del mondo economico e sindacale. Il Governo ticinese si è inoltre avvalso della consulenza del prof. Nils Soguel, direttore dell'IDHEAP.

L'obiettivo di questi incontri era di approfondire le possibili modalità di applicazione della volontà popolare con uno sguardo complessivo sulla già fragile situazione delle finanze pubbliche ticinesi e la sua evoluzione nei prossimi anni. Come detto, gli oggetti avranno infatti importanti conseguenze finanziarie per il Cantone e per i Comuni ticinesi e andranno a sommarsi ad altri nuovi oneri, come quelli legati alle misure di risparmio annunciate dalla Confederazione e quelli provocati dall'entrata in vigore della riforma sanitaria EFAS.

Date queste premesse, il Consiglio di Stato ha quindi deciso di agire su tre elementi:

- la creazione delle basi tecniche, finanziarie e politiche per attuare le due iniziative;
- le possibili misure per rendere sostenibile l'impatto sui conti pubblici;
- un ulteriore contenimento della crescita della spesa sanitaria.

La soluzione ricercata verte quindi a garantire il rispetto delle normative sulla gestione finanziaria dello Stato e, in particolare, il vincolo costituzionale del meccanismo di freno ai disavanzi (art. 34ter della Costituzione cantonale).

La proposta elaborata dal Governo per assicurare l'imprescindibile finanziamento delle misure approvate dalla cittadinanza, si basa su tre principi: gradualità di applicazione, coordinamento degli aspetti tecnici, politici e finanziari, e responsabilità condivisa tra tutti gli attori interessati.

## **V. OBIETTIVI DELL'ATTUAZIONE A TAPPE**

Il Consiglio di Stato ribadisce che l'entrata in vigore delle due iniziative dovrà avvenire contemporaneamente all'approvazione delle misure di finanziamento e intende applicarle in maniera graduale a partire dal 2027 (a regime entro il 2029), attraverso l'introduzione a tappe, sia per l'applicazione del principio del 10% del reddito disponibile sia per l'integrazione delle deduzioni fiscali, in modo da creare un sistema unitario e coerente.

Di seguito vengono indicate le proposte di finanziamento e tutti i dettagli tecnici sull'applicazione delle due iniziative.

Il Consiglio di Stato sottolinea nuovamente la necessità di agire sul contenimento della spesa sanitaria. Il Governo continuerà perciò a sfruttare ogni margine di manovra a sua disposizione sul piano cantonale e, parallelamente, a fare pressione sulle autorità federali – invitandole a prendere atto che il sistema attuale ha ormai ampiamente mostrato i propri limiti e che è necessaria una profonda riforma, che preveda tra l'altro sistemi perequativi aggiornati alla realtà della Svizzera odierna.

## VI. MISURE DELLA PRIMA TAPPA (2027)

### 1. Adattamento dei parametri di calcolo dei sussidi di cassa malati (RIPAM)

Nel quadro di questa prima fase, il Consiglio di Stato propone di intervenire sull'attuale modello RIPAM mediante un adeguamento mirato e transitorio dei parametri esistenti, in particolare delle costanti che determinano i redditi disponibili massimi (RDM). L'obiettivo è aumentare in modo significativo l'entità dei sussidi già a partire dal 2027, avvicinandosi in modo graduale e indiretto agli obiettivi dell'iniziativa del 10%.

Attualmente, le costanti sono pari a 3.8 per le unità di riferimento (UR) senza figli e a 4.7 per le UR con figli. Il sistema presenta tuttavia un grado di generosità differenziato a seconda della tipologia di UR: le persone sole e le coppie senza figli beneficiano di importi mediamente inferiori, mentre le UR con figli – in particolare quelle monoparentali – risultano oggi più tutelate e, in determinati casi, presentano un'incidenza dei premi inferiore al 10% del reddito disponibile.

Alla luce di queste considerazioni, si propone un adeguamento differenziato delle costanti, volto a rafforzare in modo mirato il sostegno alle categorie attualmente meno sostenute dal sistema. In particolare, è previsto un aumento di 1.5 punti per le UR senza figli e di 0.2 punti per le UR con figli. Le costanti passerebbero così a 5.3 per le UR senza figli e a 4.9 per le UR con figli.

Questa impostazione consente di avvicinare il livello dei sussidi al principio dell'incidenza massima del 10% e si aggiunge alle maggiori risorse che il modello ticinese già distribuisce per l'adeguamento dei sussidi all'evoluzione dei premi di cassa malati.

L'adeguamento proposto comporta una spesa supplementare stimata in circa 38 milioni di franchi e un incremento di circa 5'000–5'500 unità di riferimento supplementari (pari a circa 7'200-8'000 persone beneficiarie).

#### Aumento delle costanti e della spesa per tipologia di UR


	Costanti (K)	Importo (in milioni di franchi)
Persona sola	+1.5 punti a 5.3	+18.0
Coppia senza figli	+1.5 punti a 5.3	+15.0
Persona sola con figli	+0.2 punti a 4.9	+0.6
Coppia con figli	+0.2 punti a 4.9	+4.4
<b>TOTALE</b>		<b>+38.0</b>

Per facilitare la comprensione sono di seguito presentati graficamente gli effetti della misura.

I grafici mostrano l'evoluzione dell'importo del sussidio RIPAM al variare del reddito disponibile, evidenziando la riduzione progressiva dell'importo all'aumentare del reddito. La linea rossa rappresenta il sussidio secondo il modello attuale, mentre la linea azzurra rappresenta il sussidio con l'adeguamento delle costanti.

Come si osserva, l'effetto della misura è differenziato tra le tipologie di unità di riferimento: per le UR senza figli (G1 e G2) l'aumento del sussidio risulta più marcato, mentre per le UR con figli (G3, G4 e G5), già oggi mediamente meglio tutelate, l'effetto è più contenuto.

## G1 - Persona sola




Nel caso di una persona sola, l'importo del sussidio RIPAM decresce progressivamente all'aumentare del reddito disponibile, partendo da un massimo di fr. 6'132 fino ad annullarsi al raggiungimento dell'attuale reddito disponibile massimo (RDM), pari a fr. 35'547 (linea rossa).

Con l'adeguamento delle costanti (linea azzurra), il limite di reddito verrebbe esteso a fr. 49'579, ampliando così la cerchia dei beneficiari alle UR con redditi compresi tra questi due valori.


Il grafico evidenzia inoltre che anche le UR già oggi beneficiarie del sussidio (ossia con reddito inferiore all'attuale RDM) registrerebbero un aumento dell'importo riconosciuto, incremento che risulta progressivamente più marcato al crescere del reddito.

## G2 - Coppia senza figli




Per una coppia senza figli, il sussidio RIPAM varia da un massimo di fr. 12'264 e si azzerava al raggiungimento dell'attuale RDM pari a fr. 53'056 (linea rossa).  
Con l'adeguamento delle costanti (linea azzurra), il limite di reddito è esteso a fr. 73'999. Ne deriva un ampliamento della cerchia dei beneficiari, nonché un incremento degli importi riconosciuti per le UR già aventi diritto.

### G3 - Coppia con un figlio (minorenne)




Per una coppia con un figlio, il sussidio RIPAM varia da un massimo di fr. 13'662 e si azzerava al raggiungimento dell'attuale RDM pari a fr. 97'420 (linea rossa).  
Con l'adeguamento delle costanti (linea azzurra), il limite di reddito è esteso a fr. 100'900. In questo caso, l'ampliamento della cerchia dei beneficiari e l'incremento degli importi riconosciuti per le UR già aventi diritto risultano più contenuti.

### G4 - Coppia con due figli (minorenni)



Per una coppia con due figli, il sussidio RIPAM varia da un massimo di fr. 15'060 e si azzerava al raggiungimento dell'attuale RDM pari a fr. 110'127 (linea rossa). Con l'adeguamento delle costanti (linea azzurra), il limite di reddito è esteso a fr. 114'131.

### G5 - Persona sola con 1 figlio (minorenne)



Per una persona sola con un figlio, il sussidio RIPAM varia da un massimo di fr. 7'530 e si azzerava al raggiungimento dell'attuale RDM pari a fr. 78'187 (linea rossa). Con l'adeguamento delle costanti (linea azzurra), il limite di reddito è esteso a fr. 80'980.

Per ulteriori dettagli, rinviamo alle tabelle allegate che riportano gli esempi esplicativi in forma tabellare a complemento delle rappresentazioni grafiche.

La misura ha carattere esplicitamente transitorio: con l'entrata in vigore del modello definitivo, le costanti saranno riportate ai valori attuali (3.8 per le UR senza figli e 4.7 per le UR con figli). L'intervento è tecnicamente attuabile nei tempi previsti, in quanto si inserisce in un sistema già strutturato per la gestione di tali parametri, a differenza di una revisione completa del modello, che richiederebbe una modifica importante del sistema informatico, nonché una riorganizzazione delle risorse amministrative.

Le modifiche legislative necessarie consistono in sostanza in un adeguamento transitorio dell'art. 32a della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) che decadrà con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'iniziativa popolare del 10%.

## **2. Aumento delle deduzioni fiscali per oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio**

L'iniziativa proponeva di modificare l'art. 32 cpv. 1 lett. g) della Legge tributaria cantonale al fine di aumentare da fr. 5'500 a fr. 9'000 per le persone sole, rispettivamente da fr. 10'900 a fr. 18'000 per i coniugati, il limite massimo deducibile a titolo di oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio, così da permettere – *de facto* – la piena deducibilità dei premi di cassa malati.

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

Per la prima tappa di attuazione dell'iniziativa si è considerato un criterio di proporzionalità e si propone di riprendere i valori che nell'ambito delle discussioni parlamentari per un possibile controprogetto avevano raccolto un'adesione da parte anche degli iniziativaisti. Nella prima tappa, con effetto a partire dal periodo fiscale 2027, le deduzioni massime per oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio verrebbero dunque aumentate di circa il 20% portandole da fr. 5'500 a fr. 6'500 per le persone sole, rispettivamente da fr. 10'900 a fr. 13'000 per i coniugati.

Per adottare questo cambiamento è necessaria la seguente modifica legislativa.

<b>Legislazione attuale</b>	<b>Modifica di legge</b>
Art. 32 1Sono dedotti dai proventi: g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di <b>10'900.–</b> franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di <b>5'500.–</b> franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300.– franchi per gli altri contribuenti;	Art. 32 1Sono dedotti dai proventi: g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di <b>13'000.–</b> franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di <b>6'500.–</b> franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300.– franchi per gli altri contribuenti;

### Impatto finanziario

Con riferimento ai dati fiscali 2022 (aggiornati quindi rispetto alle stime basate sui dati 2020), l'aumento della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio con i nuovi limiti proposti comporterebbe un minor gettito valutato in 14 milioni di franchi per il Cantone (12.9 milioni sul fronte dell'imposta sul reddito e 1.1 milione sul fronte dell'imposta alla fonte) e in 11.2 milioni di franchi per i Comuni (10.3 milioni sul fronte dell'imposta sul reddito e 0.9 milioni sul fronte dell'imposta alla fonte).

Questo potenziamento si aggiunge all'introduzione alcuni anni fa della deduzione per oneri assicurativi dei figli e all'adeguamento di queste deduzioni al meccanismo della progressione a freddo.

Ritenuto tuttavia che la deduzione per oneri assicurativi è accordata al netto di eventuali sussidi di cassa malati, l'implementazione della prima tappa dell'iniziativa popolare legislativa generica del 15 dicembre 2022 "Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)" così come proposta nel presente messaggio comporterà – a seguito dei nuovi sussidi e conseguentemente delle minori deduzioni - un effetto positivo sul gettito fiscale valutato in circa 1 milione di franchi per il Cantone e in circa 0.8 milioni per i Comuni.

Complessivamente, considerando quindi gli effetti combinati dell'applicazione della prima tappa delle due iniziative, l'impatto finanziario netto dell'aumento della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio a fr. 6'500 per le persone sole, rispettivamente a fr. 13'000 per i coniugati, è stimato in 13 milioni di franchi per il Cantone e in 10.4 milioni per i Comuni per un totale di 23.4 milioni di franchi. Questo potenziamento

va a beneficio di oltre 90'000 contribuenti. Ricordiamo che già oggi per le deduzioni legate ai premi di cassa malati vi è un impatto complessivo per Canton e Comuni pari a quasi 190 milioni di franchi.

Va altresì rilevato che, basandosi sui dati fiscali del 2022, la simulazione finanziaria non considera l'evoluzione dei premi di cassa malati intervenuta dal 2022 ad oggi, ciò che potrebbe comportare un maggiore impatto finanziario.

## **VII. MISURE DI FINANZIAMENTO DELLA PRIMA TAPPA**

Come già indicato, le risorse investite in questa prima tappa ammontano a 61.4 milioni di franchi, suddivisi in 51 milioni a carico del Cantone e 10.4 milioni a carico dei Comuni. Per quanto attiene alla quota parte cantonale, il Consiglio di Stato propone un piano di finanziamento equilibrato, fondato su una suddivisione paritetica, con un intervento al 50% sulle uscite e al 50% sulle entrate. I 51 milioni di franchi a carico del Cantone saranno finanziati attraverso circa 25 milioni di risparmi e ulteriori circa 25 milioni di nuove entrate.

### **1. Misure di riduzione delle uscite**

La riduzione delle spese annue di circa 20 milioni di franchi avviene tramite la messa in atto delle misure seguenti, alle quali si aggiungeranno ulteriori misure per circa 5 milioni di franchi ricavate dai singoli preventivi.

#### **1.1. Trasporto pubblico: 5 milioni di franchi di riduzione dei contributi**

La misura prevede una riduzione dei contributi per il trasporto pubblico che sono determinati nei mandati di prestazione tra il Cantone e le imprese di trasporto. In modo semplificato, essi risultano dalla differenza tra i costi di produzione delle prestazioni richieste (corse svolte secondo l'orario) e gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto (abbonamenti e biglietti sia del servizio nazionale sia della comunità tariffale Arcobaleno). L'indennità così dovuta alle imprese di trasporto è suddivisa tra Confederazione, Cantone e Comuni secondo chiavi di ripartizione fissate in base alle normative federali e cantonali.

La negoziazione dei mandati di prestazione per il 2027 che verrà condotta nei prossimi mesi combinata con l'adeguamento delle tariffe nazionali e di quelle dei titoli di trasporto Arcobaleno è volta a ridurre l'impatto finanziario a carico di Cantone e Comuni di 7.5 milioni di franchi così da ottenere una riduzione netta per il Cantone di 5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2026.

#### **1.2. Settore rifugiati: 1.5 milioni di franchi**

La misura prevede di attuare un risparmio strutturale di 1.5 milioni di franchi nel settore dell'asilo, adeguando l'entità del sostentamento (forfait di mantenimento) per i beneficiari di prestazioni URAR con permessi N (richiedenti l'asilo in procedura), F (persone ammesse provvisoriamente) e S (persone bisognose di protezione, crisi ucraina).

Un risparmio di 1.5 milioni di franchi comporterebbe una riduzione del volume totale degli importi erogati del 5.59%. La tabella seguente indica la proposta di modifica degli importi e la relativa riduzione percentuale applicata rispetto a quelli attualmente in vigore.

Tipologia UR	Sostentamento attuale (in fr.)	Nuova proposta (in fr.)	Riduzione %
Singoli	500	470	6.00%
Coppie	750	705	6.00%
Supplemento 1° figlio	317	300	5.36%
Supplemento dal 2° figlio	268	255	4.85%

Le percentuali di riduzione sono differenziate tra le varie tipologie di UR: tale impostazione, oltre a garantire arrotondamenti coerenti, comporta una maggiore incidenza relativa sulle unità singole e sulle coppie (che costituiscono la quota prevalente di UR), favorendo il raggiungimento dell'obiettivo complessivo e preservando un'incidenza più limitata sulle famiglie con figli.

**1.3. Assegni di famiglia: 1 milione di franchi per l'aumento del periodo di carenza per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia (modifica degli artt. 47, 51, 52, 63 e 65 della Legge sugli assegni di famiglia)**

La misura prevede una modifica concernente l'aumento dei periodi di carenza previsti per il diritto agli assegni familiari integrativi (AFI) e agli assegni di prima infanzia (API). Attualmente, la legislazione cantonale subordina il diritto a tali prestazioni a un periodo di residenza ininterrotta nel Cantone di tre anni per i cittadini svizzeri e di cinque anni per i cittadini stranieri. Con la presente revisione si propone di estendere tali periodi rispettivamente a cinque e a sette anni.

L'estensione dei periodi di carenza rafforza anzitutto la garanzia di un legame sufficientemente solido con il territorio cantonale e di un'integrazione duratura, nella prospettiva di un insediamento stabile anche dopo la nascita dei figli. Questa impostazione, prevista anche nel diritto delle assicurazioni sociali federali (cfr. ad es. art. 5 LPC<sup>1</sup>), contribuisce inoltre a limitare possibili accessi opportunistici alle prestazioni sociali, nel rispetto della finalità degli AFI/API quali strumenti di politica familiare e demografica.

Sotto il profilo della proporzionalità, l'intervento risulta sostenibile, in quanto incide su prestazioni che si collocano al di sopra del minimo esistenziale e non pregiudica il sistema di sicurezza sociale di base. Esso contribuisce nel contempo agli sforzi di contenimento e di riequilibrio delle finanze cantonali.

Sulla base delle analisi effettuate, il contenimento lordo annuo della spesa è stimato in circa 1.2 milioni di franchi. Tenuto conto del possibile trasferimento di oneri verso l'assistenza sociale, il contenimento netto per il Cantone è valutato in circa 1 milione di franchi annui.

La misura comporterà una diminuzione contenuta del numero di unità di riferimento aventi diritto alle prestazioni. Essa si applicherà ai nuovi casi garantendo la situazione attuale ai già beneficiari; gli effetti finanziari si realizzeranno pertanto in modo progressivo nel tempo, raggiungendo il loro pieno impatto a regime, dopo due anni.

<sup>1</sup> Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Con la presente modifica si coglie l'occasione per ridurre i periodi di soggiorno all'estero che interrompono il termine d'attesa, cominciando così a decorrere un nuovo periodo di carenza, rispettivamente interrompono la dimora abituale (il diritto corrente all'assegno viene allora riesaminato o sospeso). Oggi si tollerano infatti delle assenze (anche ripetute) sino a dodici mesi consecutivi, mentre la modifica in oggetto prevede dei periodi massimi di soli tre mesi consecutivi o complessivi nel corso di un anno civile. Differentemente dal sistema PC<sup>2</sup>, che pure prevede periodi massimi di tre mesi, essendo gli assegni pensati e stabiliti per la vita nel Cantone, i motivi che hanno condotto la persona a lasciare il Ticino rimangono chiaramente ininfluenti (art. 38 Reg. Laf); il versamento degli assegni è poi sospeso sin dall'inizio dell'assenza dal nostro territorio.

#### 1.4. Settore disabili: 1.5 milioni di franchi

La misura prevede una modifica strutturale di contenimento della spesa nel settore degli istituti per persone con disabilità, pari a 1.5 milioni di franchi. Un gruppo di lavoro comprendente l'Ufficio degli invalidi e l'Associazione ticinese degli istituti sociali (ATIS) concorderà la revisione di alcuni parametri standard di finanziamento, senza intaccare le prestazioni alle persone.

#### 1.5. Prestazioni ospedaliere: 1.3 milioni di franchi per il ridimensionamento dell'offerta RAMI nel Locarnese

Considerati i vincoli imposti dalla LAMal alla remunerazione delle prestazioni ospedaliere in regime di degenza e d'altro canto la rilevanza di questa voce di spesa sull'insieme delle uscite correnti del Cantone, si propone una modifica strutturale per contenere la spesa sanitaria a carico dello Stato, come anche dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, attraverso un ridimensionamento dell'offerta adeguato alle esigenze regionali nel settore dei reparti acuti di minore intensità (RAMI) nel Locarnese.

Fino al 2025, in Ticino la dotazione cantonale RAMI era di 135 posti letto: 30 nel Mendrisiotto, 30 nel Luganese, 30 nella regione Bellinzona e Valli e 45 nel Locarnese, che risultava così la regione con la maggiore copertura a livello cantonale. In particolare, nel Locarnese l'offerta era strutturata su 30 posti letto presso la Clinica Fondazione Varini di Orselina e 15 presso l'Ospedale Regionale di Locarno, La Carità (ODL).

Nel 2026, nell'ambito di una misura di razionalizzazione delle attività e di concentrazione dei mandati, 10 posti letto precedentemente destinati alle cure palliative acute presso la Clinica Fondazione Varini sono stati dismessi; per consentire una continuità operativa all'istituto, questi letti sono stati temporaneamente convertiti in RAMI per il 2026, portando la dotazione regionale da 45 posti letto a 55 posti letto (40 posti presso la Clinica Varini e 15 presso l'ODL). Basandosi sui dati di attività 2024, si ritiene praticabile ridimensionare l'attuale dotazione in posti letto RAMI nel Locarnese a partire dal 2027. Le alternative per attuare questo ridimensionamento verranno valutate coinvolgendo i fornitori di prestazioni interessati.

<sup>2</sup> Cfr. artt. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 5 LPC rispettivamente 1 segg. OPC-AVS/AI.

1.6. Unificazione a una sola sede di scuola media in Leventina: fr. 240'000

La misura prevede, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, che la sede di scuola media di Giornico e la sotto sede di Faido diventino ambedue sotto sede della scuola media di Ambri, comportando un risparmio in termini di personale di direzione e di bibliotecari per un importo di fr. 240'000 dal 2027.

1.7. Abolizione del contributo per materiale scolastico alle scuole private: fr. 260'000

La misura prevede l'abrogazione dell'art. 89a della Legge della scuola che sancisce la concessione di un contributo annuale per il materiale scolastico delle allieve e degli allievi che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private parificate. Il risparmio è pari a fr. 260'000 dal 2027.

1.8. Ottimizzazione dell'organizzazione delle formazioni professionali nei Centri professionali: fr. 800'000

La misura prevede, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore ottimizzazione mirata dell'offerta formativa in ambiti specifici, segnatamente con l'accorpamento delle classi in alcune sezioni di maturità professionale dopo l'AFC (MP2), nelle formazioni con primo anno a tempo pieno dei Centri professionali tecnici di Locarno e di Trevano e nell'anno introduttivo del Centro scolastico per le industrie artistiche.

1.9. Riduzione delle spese dell'Ufficio dello sport: fr. 175'400

La misura prevede la riduzione delle spese in tre ambiti di intervento dell'Ufficio dello sport:

- a) Limitazione degli interventi di manutenzione nei centri G+S di Bellinzona e di Olivone e al PalaSport:

I Centri G+S di Bellinzona e Olivone si trovano attualmente in buono stato di conservazione, anche grazie ai recenti interventi effettuati presso il centro G+S di Olivone, e richiedono solo manutenzioni ordinarie limitate. Per quanto riguarda il PalaSport, giunto a fine ciclo di vita e destinato verosimilmente a essere sostituito entro il 2029-2030, si ritiene opportuno contenere gli interventi straordinari. Alla luce di ciò, si propone una riduzione complessiva di fr. 60'000 a partire dal 2027. Beninteso, la sicurezza dei centri rimarrà garantita.

- b) Finanziamento delle spese per la scolarizzazione fuori Cantone tramite Fondo Sport:

Il Regolamento della legge sullo sport e l'attività fisica prevede il rimborso delle tasse di scolarizzazione per talenti sportivi fuori Cantone, ma non specifica che tali costi debbano essere sostenuti dall'Ufficio dello sport. Si propone quindi di riallocare queste spese – come avvenuto fino al 2019 – al Fondo Sport, trasferendole dai conti attuali, generando un rientro di fr. 80'000 dal 2027.

- c) Ritocco delle tariffe per esperte ed esperti G+S:

Nel 2019 si è proceduto ad aumentare gli ingaggi delle esperte e degli esperti G+S, allineandoli alle tariffe in vigore a livello svizzero, riconoscendo le giornate di corso e non il lavoro preparatorio. Si propone ora di ritornare alle quote precedenti al 2019, misura che consentirebbe un risparmio stimato di fr. 35'000 dal 2027 pur concedendo un riconoscimento minimo per il lavoro preparatorio dei corsi.

1.10. Tecnico informatico di prossimità (sostituzione RIS di sede) nelle scuole medie e nelle scuole professionali: fr. 150'000

La misura prevede, dopo la fase di sperimentazione in atto da settembre 2024, l'inserimento di una tecnica o di un tecnico informatico di prossimità al posto delle responsabili informatiche e dei responsabili informatici di sede (RIS), permettendo un aumento qualitativo del servizio e nello stesso tempo un risparmio finanziario. Il risparmio è dato dalla diminuzione delle ore di sgravio concesse a docenti per la gestione degli aspetti informatici come previsto dai diversi regolamenti dei settori scolastici. Nel 2026/2027 è prevista ancora una riduzione delle ore di sgravio concesse, portando a un risparmio di fr. 60'000 nel 2027. Dal 2028, il risparmio cumulato è stimato in fr. 150'000.

1.11. USI: 5.5 milioni di franchi di riduzione sul contratto di prestazione

La misura prevede una riduzione a partire dal 2027 del contributo di gestione erogato annualmente all'USI di 5.5 milioni di franchi rispetto all'importo previsto a preventivo 2026. Questo adattamento è compatibile con il contratto di prestazione esistente e si rende possibile anche grazie alle cospicue riserve accumulate negli ultimi anni. Lo stesso sarà ripreso e discusso nell'ambito del nuovo contratto di prestazione quadriennale. Per limitare l'impatto finanziario di questa riduzione, l'Università della Svizzera italiana (USI) dovrà implementare delle misure di contenimento della spesa e/o di incremento delle entrate, ad esempio tramite un aumento delle rette per studentesse straniere e studenti stranieri.

1.12. SUPSI: 1.3 milioni di franchi di riduzione sul contratto di prestazione

La misura prevede una riduzione a partire dal 2027 del contributo di gestione erogato annualmente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) di 1.3 milioni di franchi rispetto all'importo previsto a preventivo 2026. Questo adattamento è compatibile con il contratto di prestazione esistente e sarà ripreso e discusso nell'ambito del nuovo contratto di prestazione quadriennale. Per limitare l'impatto finanziario di questa riduzione, la SUPSI dovrà implementare delle misure di contenimento della spesa e/o di incremento delle entrate, ad esempio tramite un aumento delle rette per studentesse straniere e studenti stranieri.

1.13. DFA/ASP: fr. 250'000 di riduzione sul contratto di prestazione

La misura prevede una riduzione a partire dal 2027 del contributo di gestione erogato annualmente al Dipartimento formazione e apprendimento / Alta scuola pedagogica (DFA/ASP) di fr. 250'000 rispetto all'importo previsto a preventivo 2026. Questo adattamento è compatibile con il contratto di prestazione esistente e sarà ripreso e discusso nell'ambito del nuovo contratto di prestazione quadriennale. Per limitare l'impatto finanziario di questa riduzione, il DFA/ASP della SUPSI dovrà implementare delle misure di contenimento della spesa e/o di incremento delle entrate, ad esempio tramite un aumento delle rette per studentesse straniere e studenti stranieri.

1.14. Rinuncia al versamento delle indennità di stage nelle formazioni in ergoterapia e fisioterapia della SUPSI: 1.28 milioni di franchi

La misura prevede la rinuncia a partire dall'ottobre 2026 del versamento da parte del Cantone delle indennità mensili – introdotte con il Messaggio n. 8009 PRO SAN – alle studentesse iscritte e agli studenti iscritti alle formazioni in ergoterapia e fisioterapia della SUPSI, indennità che attualmente sono previste per tutta la durata della formazione. Questa misura è ritenuta praticabile perché vi è un forte interesse

per le formazioni della SUPSI in ergoterapia e fisioterapia. Infatti, le domande di ammissione sono nettamente superiori ai posti di formazione disponibili e ci sono delle liste d'attesa per accedere alle formazioni. Considerato inoltre che il fabbisogno del nostro territorio risulta generalmente coperto in questi due settori, si ritiene che l'interesse pubblico a versare una retribuzione alle studentesse e agli studenti di ergo- e fisioterapia per incentivare la formazione in questi due ambiti specifici non sia dato (cfr. articolo 11a della Legge sulle scuole universitarie). Pertanto, si prevede un aggiornamento della risoluzione governativa n. 3653 del 10 luglio 2024 senza andare a modificare la Legge sulle scuole universitarie, ciò che permetterà al Consiglio di Stato di poter reagire in modo puntuale e rapido anche in futuro se dovessero di nuovo cambiare le condizioni quadro nell'ambito della formazione in ergo- e fisioterapia. Questa misura non toccherà le studentesse e gli studenti che attualmente hanno già iniziato la loro formazione presso la SUPSI e porterà ad un risparmio progressivo da fr. 742'100 nel 2027 fino ad un massimo di fr. 1'283'400 nel 2029.

## 2. Misure di aumento delle entrate

L'aumento delle entrate annue di 25.8 milioni di franchi avviene sia con aumenti mirati di singole tipologie d'imposta sia agendo sulle tasse causali e su altre fonti d'entrata.

### 2.1. Supplemento straordinario dell'aliquota massima dell'imposta cantonale sulla sostanza

Al fine di contribuire al finanziamento della prima tappa d'implementazione delle iniziative popolari e considerando che durante la campagna di voto i promotori dell'iniziativa popolare "Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)" avevano fatto esplicito riferimento a un aumento dell'imposta sulla sostanza, si propone di introdurre per i periodi fiscali 2027-2029 un supplemento straordinario dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza dall'attuale 2.5‰ al 3.0‰ per la parte cantonale. Concretamente, per gli anni in questione, le sostanze imponibili superiori a fr. 1'380'000 verranno tassate per la parte cantonale con un'aliquota marginale massima del 3‰ (invece dell'attuale 2.5‰).

Poiché tale supplemento si applicherebbe unicamente all'imposta cantonale, ai fini comunali l'imposta sulla sostanza continuerebbe ad esser calcolata sulla base delle aliquote attuali conformemente all'articolo 49 della legge tributaria cantonale.

Complessivamente l'aliquota marginale massima, applicabile alle sostanze imponibili superiori a fr. 1'380'000, considerando un moltiplicatore comunale medio dell'80%, passerebbe dall'attuale 4.5‰ (2.5‰ cantonale e 2‰ comunale) al 5‰ (3‰ cantonale e 2‰ comunale), con una variazione di circa +11% dell'aliquota marginale massima.

Per attuare questo supplemento straordinario d'imposta per i periodi fiscali dal 2027 al 2029 è necessaria la seguente modifica legislativa:

<b>Legislazione attuale</b>	<b>Modifica di legge</b>
	<b>Imposta sulla sostanza, supplemento cantonale straordinario (nuovo)</b> <b>Art. 309i</b> Per i periodi fiscali dal 2027 al 2029, per la sola imposta cantonale, l'aliquota massima

	dell'imposta sulla sostanza di cui all'articolo 49 è aumentata di 0.5 punti per mille.
--	--

Questa misura permetterebbe di aumentare le entrate fiscali cantonali per il periodo 2027-2029 di 20 milioni di franchi annui, mentre non avrebbe alcun impatto sul gettito comunale. Nel messaggio riguardante l'attuazione a regime delle iniziative saranno proposte misure che garantiranno analoghe entrate a partire dal 2030.

Nell'ambito del citato messaggio, il Consiglio di Stato intende anche approfondire la fattibilità, l'utilità e le modalità di finanziamento di un eventuale nuovo fondo destinato a una parte del finanziamento necessario.

## 2.2. Modifica delle aliquote dell'articolo 11 della legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF) relative ai trapassi a titolo oneroso e permuta

La misura prevede l'introduzione di una modifica nelle tasse previste dall'art. 11 della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF), a dipendenza del valore dell'operazione.

Nello specifico, per le operazioni dal valore imponibile fino a 2 milioni di franchi l'aliquota passerà dall'attuale 11‰ al 12‰, mentre per le operazioni superiori a questo importo verrà applicata un'aliquota del 15‰, in luogo dell'attuale 13‰. Questi aggiustamenti risultano necessari considerato il contesto finanziario attuale nel quale lo Stato è chiamato ad agire. Le tasse in questione, che non andrebbero comunque a colpire le operazioni più usuali effettuate dai cittadini, garantirebbero dunque una sostenibilità a livello sociale.

Questa misura permetterebbe di aumentare le entrate cantonali dal 2027 di 5 milioni di franchi annui, mentre non avrebbe alcun impatto sul gettito comunale.

La misura proposta rende necessaria una modifica della LTORF, più precisamente dell'art. 11 che prevede già una differenziale nella tassa in base al valore imponibile, introdotto a contare dal 1° gennaio 2017 nell'ottica di un'imposizione modulare maggiore per le operazioni fondiarie rilevanti. La stessa verrà monitorata e se del caso rivalutata nell'ambito delle tappe successive di implementazione delle iniziative.

## 2.3. Ottimizzazione della fatturazione dell'OSC

La misura prevede due modifiche strutturali delle entrate legate alle attività dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) per un importo di fr. 800'000.-. In particolare, l'applicazione di una nuova retta giornaliera del Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), che è stata aumentata da fr. 100 a fr. 110 per la degenza e da fr. 80 a fr. 88 per la riservazione di una camera, e l'ampliamento della capacità dell'Unità di cura pedopsichiatrica (UCPP) dell'OSC con 13 letti aggiuntivi, porteranno ad un aumento strutturale delle tasse d'ospedalizzazione di fr. 500'000. Parallelamente, grazie al passaggio dal sistema tariffale Tarmed al nuovo modello Tardoc, si prevede un incremento strutturale dei ricavi derivanti dai trattamenti terapeutici di fr. 300'000.

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

## VIII. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

Le misure proposte rispondono all'azione 9.1 (Garantire l'equilibrio finanziario nell'arco della legislatura) previsto dall'Asse strategico 2 (Sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino) del Programma di legislatura 2023-2027 e contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo 9 (Ritrovare e mantenere l'equilibrio finanziario a medio termine).

Le modifiche dei costi e dei ricavi derivanti dalla prima tappa di attuazione delle iniziative popolari approvate il 28 settembre 2025 saranno inseriti nel Piano finanziario e nei conti preventivi.

### 1. Misure di riduzione delle uscite

	Descrizione (in milioni di franchi)	Competenza	P2027	PF2028	PF2029
1.1	Riduzione dei contributi per il trasporto pubblico	CdS	5.00	5.00	5.00
1.2	Riduzione dell'entità del sostentamento per i rifugiati	CdS	1.50	1.50	1.50
1.3	Aumento del periodo di carenza per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia	GC	0.50	1.00	1.00
1.4	Riduzione dei parametri di finanziamento nel settore dei disabili	CdS	1.50	1.50	1.50
1.5	Riduzione letti RAMI	CdS	1.30	1.30	1.30
1.6	Unificazione a una sola sede di scuola media in Leventina	CdS	0.24	0.24	0.24
1.7	Soppressione del contributo per materiale scolastico a scuole private	GC	0.26	0.26	0.26
1.8	Ottimizzazione dell'organizzazione delle formazioni professionali nei Centri professionali	CdS	0.27	0.80	0.80
1.9	Riduzione delle spese dell'Ufficio dello sport	CdS	0.17	0.17	0.17
1.10	Sperimentazione tecnico informatico di prossimità (sostituzione RIS di sede)	CdS	0.06	0.15	0.15
1.11	Riduzione del contratto di prestazione con USI	CdS	5.50	5.50	5.50
1.12	Riduzione del contratto di prestazione con SUPSI	CdS	1.30	1.30	1.30
1.13	Riduzione del contratto di prestazione con DFA/ASP	CdS	0.25	0.25	0.25
1.14	Rinuncia al versamento delle indennità di stage nelle formazioni in ergoterapia e fisioterapia della SUPSI	CdS	0.74	1.04	1.28
	Misure ricavate dai singoli preventivi annuali	CdS	5.00	5.00	5.00
	<b>TOTALE RIDUZIONE DELLE USCITE</b>		<b>23.59</b>	<b>25.01</b>	<b>25.25</b>

## 2. Misure di aumento delle entrate

	Descrizione (in milioni di franchi)	Competenza	P2027	PF2028	PF2029
2.1	Supplemento straordinario dell'aliquota massima dell'imposta cantonale sulla sostanza (periodo 2027-2029)	GC	20.00	20.00	20.00
2.2	Modifica delle aliquote dell'articolo 11 della legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF) relative ai trapassi a titolo oneroso e permuta	GC	5.00	5.00	5.00
2.3	Ottimizzazione della fatturazione dell'OSC	CdS	0.80	0.80	0.80
<b>TOTALE AUMENTO DELLE ENTRATE</b>			<b>25.80</b>	<b>25.80</b>	<b>25.80</b>

## IX. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

L'attuazione dell'iniziativa fiscale votata dal popolo così come prevista nel presente messaggio ha un'incidenza, per la prima tappa, per i Comuni pari a 10.4 milioni di franchi. Questo impatto può essere attenuato grazie alla misura riguardante la riduzione dei contributi alle imprese di trasporto per 5 milioni di franchi netti, ciò che comporta una riduzione dei contributi a carico dei Comuni stimata in 2.5 milioni di franchi.

La misura riguardante l'aumento del periodo di carenza tiene conto di un contenuto effetto di trasferimento sulla spesa per l'assistenza, valutato in ca. fr. 50'000 a carico dei Comuni.

L'impatto netto che sarà da assorbire dai Comuni ammonta quindi a circa 7.9 milioni di franchi per questa prima fase.

## X. ATTUAZIONE A REGIME DELLE INIZIATIVE

L'approvazione della prima tappa oggetto del presente messaggio rappresenta la premessa affinché entro l'inizio del 2029 le due iniziative possano entrare in vigore a regime definitivo.

### 1. Attuazione a regime dell'iniziativa popolare legislativa generica del 15 dicembre 2022 "Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)"

L'iniziativa accolta dal popolo introduce un meccanismo che si innesta sull'attuale sistema RIPAM senza sostituirlo. In particolare, essa prevede un secondo livello di intervento che si attiva qualora, dopo l'attribuzione del sussidio ordinario, l'incidenza del premio sull'UR superi il 10% del reddito disponibile.

In concreto, il modello delineato dall'iniziativa mantiene il sistema attuale di attribuzione del sussidio e vi sovrappone un meccanismo di compensazione supplementare. Qualora, dopo l'applicazione del sussidio ordinario, l'incidenza del premio medio di riferimento (PMR) sul reddito disponibile dovesse eccedere la soglia del 10%, verrebbe riconosciuta un'integrazione aggiuntiva finalizzata a riportare tale incidenza al di sotto del limite stabilito.

Secondo l'impostazione dell'iniziativa, questo secondo livello ha carattere esclusivamente aggiuntivo e non comporta riduzioni dei sussidi attualmente riconosciuti. Ne consegue che

i beneficiari che già oggi presentano un'incidenza inferiore al 10% continuerebbero a beneficiare del sostegno esistente, senza penalizzazioni.

Un elemento centrale del modello riguarda inoltre la definizione del reddito disponibile utilizzato per il calcolo dell'incidenza. In linea con quanto previsto dall'iniziativa, l'importo del Premio medio di riferimento (PMR) non è considerato tra le deduzioni, poiché, se l'obiettivo è misurare la sopportabilità del premio rispetto alle risorse disponibili dell'UR, il PMR non può essere sottratto al reddito di riferimento.

#### Elementi critici e aspetti da approfondire

Pur nella chiarezza dell'obiettivo perseguito, l'applicazione del modello solleva alcune questioni di natura tecnica che incidono in modo determinante sul funzionamento e sull'impatto finanziario del sistema.

Un elemento centrale riguarda il parametro utilizzato per la misurazione dell'incidenza. Nel modello dell'iniziativa, il riferimento è costituito dal premio medio di riferimento (PMR), ossia un valore teorico già impiegato nel sistema attuale per il calcolo del sussidio.

Nel modello attuale, il PMR<sup>3</sup> è utilizzato quale parametro standard per la determinazione della spesa riconosciuta nel calcolo del sussidio. Esso non riflette tuttavia i premi effettivamente versati dagli assicurati ticinesi, che risultano mediamente inferiori, in quanto molti optano per modelli assicurativi alternativi, franchigie più elevate o per l'esclusione della copertura infortuni. Il PMR rappresenta quindi principalmente un riferimento tecnico volto a garantire uniformità e coerenza del sistema.

Il suo impiego risponde inoltre a una logica prudenziale e solidale: non dipendendo dalle scelte individuali, esso evita di penalizzare le persone con maggiori bisogni sanitari.

Diverso è tuttavia il discorso quando si tratta di valutare l'incidenza dei premi sul reddito disponibile. In questo contesto, l'utilizzo del PMR (come attualmente definito) si rivela meno adeguato. Essendo mediamente superiore ai premi effettivamente pagati dagli assicurati ticinesi – in ragione della diffusione di modelli alternativi, franchigie più elevate o esclusioni della copertura infortuni – il PMR tende a sovrastimare il carico reale sulle economie domestiche.

Ne deriva una rappresentazione non aderente alla reale situazione, che conduce a una sopravvalutazione del fabbisogno di intervento e, di conseguenza, a un aumento significativo della spesa pubblica non proporzionato alla realtà.

A titolo esplicativo, la tabella seguente presenta il confronto tra il premio medio di riferimento (PMR) e il premio medio cantonale calcolato dall'autorità federale secondo le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal (art. 92 cpv. 2 e 4 OAMal). Quest'ultimo corrisponde, in sostanza, alla media dei premi fatturati agli assicurati – tenuto conto delle

---

<sup>3</sup> Dal 2015 (cfr. messaggio N. 6982 del 10 settembre 2014), il Premio medio di riferimento (PMR) per ciascuna delle tre classi di età previste dalla LAMal è calcolato sulla media ponderata dei premi con franchigia ordinaria e copertura per infortuni inclusa. Questo metodo tiene conto: della distribuzione degli assicurati nelle due regioni di premio; della percentuale di assicurati che scelgono il modello standard (libera scelta del fornitore di prestazioni) rispetto a quelli che optano per modelli alternativi (medico di famiglia o altri con premi ridotti). A quest'ultimi viene considerato lo sconto medio praticato dagli assicuratori per il modello "medico di famiglia"

**Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026**

diverse tipologie di copertura (modelli assicurativi, franchigie, con o senza copertura dell'infortunio) – e viene di seguito indicato, per semplicità, come premio medio effettivo (PME).

Il confronto tra PMR e PME evidenzia chiaramente questa discrepanza:

	PMR 2026 (in fr.)	Premi medi effettivi 2026 (in fr.)	Variazione (in fr.)
Adulti	8'016	6'991	-1'025
Giovani	6'143	4'918	-1'225
Minorenni	1'827	1'778	-49

In altri termini, il PMR rimane coerente nel contesto del sistema attuale, nel quale il sussidio non è direttamente legato all'incidenza dei premi e l'importo riconosciuto è determinato indipendentemente dal premio effettivamente pagato dall'assicurato. Quando invece l'obiettivo è proprio quello di misurare tale incidenza, il valore di premio scelto assume un ruolo determinante.

In questo contesto, il PME – quale media dei premi effettivamente fatturati – consente una rappresentazione più aderente alla realtà e permette di ancorare in modo più preciso l'intervento pubblico al fabbisogno effettivo delle economie domestiche.

L'utilizzo del PMR quale base per la misurazione dell'incidenza comporta pertanto alcune implicazioni che vanno oltre il solo aspetto tecnico. Il ricorso a un valore mediamente superiore ai premi effettivamente pagati si traduce in un ampliamento dell'intervento pubblico che andrebbe al di là della soglia del 10%, con effetti sia sul piano della sostenibilità finanziaria sia su quello della coerenza e proporzionalità dell'intervento.

Un ulteriore aspetto riguarda gli effetti indiretti sugli incentivi. Un sistema che garantisce una copertura calcolata su un valore teorico elevato potrebbe attenuare gli incentivi degli assicurati a ottimizzare le proprie scelte assicurative. In determinate circostanze, ciò potrebbe tradursi anche in un'evoluzione dei comportamenti individuali che contribuisce ad aumentare il livello complessivo dei premi.

Questi elementi evidenziano come l'utilizzo del PMR, adeguato nel contesto attuale per il calcolo del sussidio, richieda una valutazione diversa se impiegato quale base per la misurazione dell'incidenza.

#### Orientamento del Consiglio di Stato

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ritiene opportuno orientare l'attuazione dell'iniziativa verso una soluzione che consenta di raggiungere l'obiettivo fissato – contenere l'onere dei premi entro il 10% del reddito disponibile – garantendo nel contempo coerenza, equità e sostenibilità finanziaria.

A questo scopo intende lavorare sull'attuale modello ed evidentemente, sul medio termine, e continuare l'impegno per contenere l'aumento dei costi sanitari così come per garantire una progressione dei redditi medi.

In questa prospettiva, la proposta del modello futuro consiste nel mantenere l'attuale meccanismo di calcolo del sussidio ordinario basato sul PMR, affiancandolo da un

secondo livello di verifica dell'incidenza fondato sul PME, ossia sulla media dei premi realmente pagati dagli assicurati.

Il sistema manterrebbe quindi una struttura a due livelli, in linea con l'impostazione dell'iniziativa, ma con una differenziazione dei parametri utilizzati: il primo livello continuerebbe a basarsi sul PMR secondo la definizione attuale, garantendo stabilità e continuità per i beneficiari, mentre il secondo livello farebbe riferimento ad un PMR calcolato secondo la definizione del PME.

Qualora, sulla base del PME, l'incidenza dei premi superi la soglia del 10% del reddito disponibile, verrebbe riconosciuta un'integrazione mirata volta a ridurre l'onere residuo.

Un simile approccio consente l'attuazione degli obiettivi dell'iniziativa con i seguenti vantaggi: da un lato, esso preserva l'impianto attuale della RIPAM, garantendo continuità ai beneficiari (in sostanza mantenendo la situazione acquisita) e assicurando la coerenza con gli altri strumenti di sostegno sociale, in particolare le prestazioni Laps. Dall'altro, l'utilizzo del PME (quale nuovo PMR per il calcolo dell'incidenza) permette di evitare sovrastime dell'aiuto necessario, rendendo l'intervento pubblico più mirato, realistico ed efficiente, e limitando nel contempo gli effetti distorsivi legati alle scelte assicurative individuali.

Questa impostazione consente di contenere in modo significativo la spesa supplementare potenziale, inizialmente stimata in circa 300 milioni di franchi (messaggio 8574 del 14 maggio 2025), portandola a circa 130 milioni di franchi. In termini di beneficiari, si stima un'estensione rilevante della cerchia degli aventi diritto, che potrebbe raggiungere circa 215'000 persone a regime, rispetto agli attuali circa 115'000.

Il Consiglio di Stato intende approfondire questa impostazione nell'ambito della definizione del modello di attuazione dell'iniziativa. Le modifiche legislative necessarie saranno presentate in un successivo messaggio.

## **2. Attuazione a regime dell'iniziativa popolare elaborata del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!”**

L'attuazione a regime dell'iniziativa in oggetto prevede un ulteriore aumento delle deduzioni portando le stesse a fr. 9'000 per le persone sole e a fr. 18'000 per i coniugati. Nel messaggio di attuazione a regime delle iniziative sarà presentato anche il relativo finanziamento.

### Impatto finanziario per Cantoni e Comuni

Le presenti proiezioni sono state aggiornate con i dati fiscali 2022 (il cui grado di accertamento è nel frattempo aumentato al 98.7%) rispetto a quelli del 2020 che erano alla base delle precedenti stime.

Con i dati fiscali aggiornati al 2022 la stima dell'applicazione a regime dell'iniziativa comporta una riduzione complessiva del gettito, comprensiva dell'imposta alla fonte, pari a 51.2 milioni di franchi per il Cantone e 41 milioni di franchi per i Comuni.

Per avere l'impatto netto occorrerà inoltre considerare gli effetti sul gettito derivante dall'iniziativa popolare del 15 dicembre 2022 “Esplosione dei premi di cassa malati: ora

basta! (Iniziativa per il 10%)”, che potranno essere quantificati una volta definita nel dettaglio la sua applicazione che sarà oggetto del futuro messaggio specifico.

Segnaliamo che questa quantificazione potrebbe risultare sottostimata in quanto, basandosi sui dati fiscali del 2022, non tiene conto dell’evoluzione dei premi di cassa malati intervenuta dal 2022 ad oggi, né dei possibili aumenti che potrebbero verificarsi nei prossimi anni.

Oltre a ciò, va altresì rilevato che l’aumento dei premi si ripercuote anche sul costo delle deduzioni di quei contribuenti che oggi non raggiungono gli importi massimi deducibili. Questo impatto non è considerato nella simulazione finanziaria.

## **XI. VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Nell’ambito della valutazione dei rischi connessi alla soluzione transitoria prevista per il 2027 e all’implementazione a tappe delle due iniziative, il Consiglio di Stato è consapevole della presenza di criticità di natura politica, finanziaria e operativa.

Risulta pertanto imprescindibile che l’attuazione del voto popolare avvenga in modo ordinato, graduale e pianificato, così da garantire il rispetto dell’obbligo costituzionale sancito all’art. 34bis cpv. 2, concernente l’assunzione di nuovi compiti.

Ciò al fine di preservare, sotto il profilo politico, la capacità progettuale del Cantone, alla quale non si intende rinunciare, nonché di garantire la continuità operativa dei servizi statali a beneficio della popolazione, del tessuto economico e del territorio ticinese.

Il Consiglio di Stato intende in particolare evitare il verificarsi di situazioni di stallo; per tale motivo, ritiene essenziale che l’entrata in vigore della prima fase sia legata alla disponibilità del necessario finanziamento, conformemente a quanto previsto dal presente messaggio.

Per quanto concerne le tempistiche di implementazione, si rileva come importanti riforme, anch’esse derivanti da iniziative popolari a livello federale, abbiano richiesto periodi temporali significativi per una loro attuazione ordinata e programmata. A titolo esemplificativo si richiamano i seguenti casi:

- 13<sup>a</sup> mensilità AVS: voto popolare del 3 marzo 2024; prima erogazione prevista a dicembre 2026 (2 anni e 9 mesi);
- Finanziamento uniforme delle prestazioni (EFAS): voto popolare del 24 novembre 2024; introduzione prevista a gennaio 2028 (3 anni e 1 mese);
- Abolizione del valore locativo: voto popolare del 28 settembre 2025; entrata in vigore prevista a gennaio 2029 (3 anni e 3 mesi);
- Imposizione individuale: voto popolare dell’8 marzo 2026; introduzione prevista a gennaio 2032 (6 anni).

Alla luce di quanto precede, la modalità proposta dal Consiglio di Stato si inserisce in una prassi consolidata che tiene adeguatamente conto della complessità, della sostenibilità e della necessaria programmabilità di riforme caratterizzate da un rilevante impatto finanziario, operativo e sociale.

Il messaggio propone una serie di misure che perseguono lo scopo di consentire l’entrata in vigore delle prime misure di attuazione delle due iniziative popolari approvate dal popolo

il 28 settembre 2025. Le misure costituiscono un insieme unico di interventi legislativi che si intrecciano e che perseguono un equilibrio tra entrate e uscite.

Solo l'adozione dell'insieme degli interventi legislativi consente di porli in vigore in modo da applicarli in modo ordinato e sostenibile, disponendo nel contempo della copertura finanziaria necessaria. Se viene a cadere un provvedimento si rompe l'equilibrio con la conseguenza di non disporre del finanziamento o di comportare delle disparità tra la cittadinanza. Le misure per questa prima tappa perseguono il medesimo scopo e pertanto sono riunite in un atto legislativo unico, in attesa dell'implementazione a regime delle iniziative entro il 2029.

## **XII. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

Con il presente messaggio, il Consiglio di Stato ritiene opportuno esaminare e trattare alcuni atti parlamentari pendenti che presentano una stretta connessione con la tematica della riduzione dei premi dell'assicurazione malattia.

Tali atti si inseriscono in un contesto in evoluzione, segnato sia dall'accoglimento dell'iniziativa popolare "Esplosione dei premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)" (IP154), sia dalla definizione delle modalità concrete della sua attuazione, oggetto del presente messaggio. In questo quadro, le questioni sollevate risultano in parte riprese, superate o integrate nelle proposte qui formulate.

Alla luce del nuovo assetto proposto e del mandato derivante dalla volontà popolare, il Consiglio di Stato ritiene al momento opportuno fornire dapprima una risposta ad un atto inerente alla prima tappa di attuazione dell'iniziativa popolare.

- Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata del 13 febbraio 2026 da Ivo Durisch e Laura Riget per il Gruppo PS, GISO e FA " Per l'aggiunta dell'art. 84b, la modifica dell'art. 85 e l'inserimento di una norma transitoria nella Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'entrata in vigore dell'iniziativa popolare del 28 settembre 2025 sull'accessibilità ai premi di cassa malati e l'introduzione di una norma transitoria per il 2026 finanziata tramite gli utili della Banca nazionale."

L'iniziativa parlamentare propone di anticipare l'entrata in vigore dell'iniziativa per il 10% al 1° gennaio 2026, accompagnandola con una norma transitoria, finanziata mediante gli utili straordinari distribuiti dalla Banca nazionale svizzera. Tale impostazione mira a dare attuazione immediata alla volontà popolare, prevedendo un primo adeguamento dei parametri del sistema RIPAM già per l'anno in corso.

Il Consiglio di Stato riconosce l'obiettivo di intervenire tempestivamente a favore delle economie domestiche confrontate con l'aumento dei premi. Tuttavia, la soluzione proposta solleva diverse criticità.

Sotto il profilo finanziario, il ricorso a entrate straordinarie consente un intervento limitato nel tempo, senza offrire garanzie in merito alla sostenibilità complessiva dell'evoluzione futura. L'attuazione dell'iniziativa comporta infatti implicazioni finanziarie rilevanti anche negli anni successivi, che devono essere considerate nel loro insieme e integrate in una pianificazione coerente delle finanze cantonali. In questo

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

senso, l'utilizzo di risorse eccezionali per anticipare parzialmente gli effetti della riforma non appare una soluzione adeguata.

Dal profilo amministrativo, un'applicazione retroattiva di tale portata comporterebbe la revisione di un numero molto elevato di decisioni già adottate, con un impatto rilevante sull'operatività dei servizi competenti, già fortemente sollecitati. Inoltre, una misura retroattiva porrebbe problemi di equità di trattamento, poiché una parte dei potenziali beneficiari potrebbe non aver presentato domanda sulla base delle regole vigenti al momento, generando situazioni difficilmente sanabili a posteriori.

Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che l'attuazione dell'iniziativa debba avvenire secondo un percorso ordinato e sostenibile, come delineato nel presente messaggio, e propone di respingere l'iniziativa parlamentare. Rileviamo inoltre che il Parlamento aveva già respinto nell'ambito dell'evasione del Preventivo 2026 una proposta analoga.

Per quel che concerne la risposta agli altri tre atti parlamentari pendenti (mozione del 10 giugno 2025 presentata da Roberta Soldati e Tiziano Galeazzi e cofirmatari "*Si riveda l'attuale sistema RIPAM, poiché esso ha dimostrato i suoi limiti ed è divenuto insostenibile*", mozione del 17 novembre 2025 presentata da Evaristo Roncelli e cofirmatari "*Implementazione dell'iniziativa per il 10%: non improvvisiamo, ci siano studi seri*", mozione del 15 dicembre 2025 presentata da Alain Bühler e cofirmatari "*Per una revisione equa e incentivante dei sussidi RIPAM*") il Governo risponderà con il messaggio riguardante l'attuazione a regime delle iniziative.

### **XIII. CONCLUSIONI**

Con queste considerazioni si chiede al Gran Consiglio di approvare il disegno di legge allegato volendo considerare le proposte come un insieme organico di modifiche legislative complementari tra loro e con l'indicazione che per l'attuazione di alcune delle misure indicate non si rende necessaria nessuna modifica di legge in quanto sussistono già le basi legali di riferimento.

L'approvazione del disegno di legge allegato necessita della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

Disegno di

## **Legge**

**concernente la prima tappa d'attuazione delle due iniziative popolari sui premi di cassa malati**  
del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8673 del 15 aprile 2026,

decreta:

### **I**

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

#### **Art. 32a cpv. 5**

<sup>5</sup>In deroga ai capoversi 2–4 a partire dall'anno 2027 è applicata:

- a) una costante del 5.3 per le UR senza figli;
- b) una costante del 4.9 per le UR con figli.

### **II**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

#### **Art. 32 cpv. 1 lett. g**

<sup>1</sup>Sono dedotti dai proventi:

(...)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 13'000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 6'500 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300 franchi per gli altri contribuenti;

### **III**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

#### **Art. 47 cpv. 1 lett. c**

- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno sette anni se cittadino straniero.

#### **Art. 51 cpv. 1 lett. c**

- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno sette anni se cittadino straniero;

**Art. 52 cpv. 1 lett. c**

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno sette anni se cittadino straniero;

**Art. 63 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei cinque anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato domiciliato ininterrottamente nei sette anni precedenti la richiesta.

<sup>2</sup>La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a tre mesi consecutivi o complessivi nel corso di un anno civile.

**Art. 65 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il diritto corrente all'assegno non decade se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi consecutivi o complessivi nel corso di un anno civile.

**Disposizione transitoria della modifica del .....**

Le disposizioni non si applicano al genitore che al 31 dicembre 2026 percepiva già gli assegni.

**IV**

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) è modificata come segue:

**Art. 89a**

*abrogato*

**Disposizioni transitorie**

BU 2011, 238 (modifica del 22 febbraio 2011)

*abrogata*

**V**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

**Imposta sulla sostanza, supplemento cantonale straordinario**

**Art. 309i**

Per i periodi fiscali dal 2027 al 2029, per la sola imposta cantonale, l'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza di cui all'articolo 49 è aumentata di 0.5 punti per mille.

**VI**

La legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF) è modificata come segue:

**Art. 11 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge, sono applicate le seguenti aliquote:

- a) per le operazioni dal valore imponibile fino a fr. 2'000'000.– viene applicata una tassa pari al 12‰;
- b) per le operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2'000'000.– viene applicata una tassa pari al 15‰.

## VII

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2027.

<sup>3</sup>L'articolo 32a capoverso 5 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) decade con l'entrata in vigore del decreto legislativo sull'iniziativa popolare legislativa generica denominata "Iniziativa per il 10%" dell'11 giugno 2025.

**ALLEGATI**

Di seguito sono presentate le tabelle illustrative degli effetti della misura transitoria di adeguamento delle costanti, suddivise per tipologia di unità di riferimento e per livello di reddito disponibile. Gli importi sono espressi in franchi annui.

T1 - Persona sola

RDS	RIPAM MODELLO ATTUALE	RIPAM TRANSITORIA (aumento costante +1.5; K5.3)	VARIAZIONE
0	6'132	6'132	-
2'000	6'113	6'122	9
4'000	6'055	6'092	38
6'000	5'958	6'042	85
8'000	5'822	5'973	151
10'000	5'647	5'883	236
12'000	5'433	5'773	340
14'000	5'181	5'643	462
16'000	4'890	5'494	604
18'000	4'560	5'324	764
20'000	4'191	5'134	943
22'000	3'783	4'925	1'141
24'000	3'337	4'695	1'358
26'000	2'852	4'446	1'594
28'000	2'327	4'176	1'849
30'000	1'765	3'887	2'122
32'000	1'163	3'578	2'415
34'000	522	3'248	2'726
36'000	-	2'899	2'899
38'000	-	2'530	2'530
40'000	-	2'141	2'141
42'000	-	1'732	1'732
44'000	-	1'302	1'302
46'000	-	853	853
48'000	-	384	384
50'000	-	-	-
52'000	-	-	-

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

T2 - Coppia senza figli

RDS	RIPAM MODELLO ATTUALE	RIPAM TRANSITORIA (aumento costante +1.5; K5.3)	VARIAZIONE
0	12'264	12'264	-
4'000	12'195	12'229	34
8'000	11'986	12'121	136
12'000	11'637	11'942	305
16'000	11'149	11'691	542
20'000	10'522	11'369	847
24'000	9'755	10'974	1'220
28'000	8'849	10'509	1'660
32'000	7'803	9'971	2'168
36'000	6'618	9'362	2'744
40'000	5'293	8'681	3'388
44'000	3'829	7'928	4'099
48'000	2'226	7'104	4'878
52'000	483	6'208	5'725
56'000	-	5'241	5'241
60'000	-	4'201	4'201
64'000	-	3'090	3'090
68'000	-	1'908	1'908
72'000	-	654	654
76'000	-	-	-
80'000	-	-	-

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

T3 - Coppia con un figlio (minorenni)

RDS	RIPAM MODELLO ATTUALE	RIPAM TRANSITORIA (aumento costante +0.2; K4.9)	VARIAZIONE
0	13'662	13'662	-
4'000	13'639	13'641	2
8'000	13'570	13'576	6
12'000	13'455	13'469	14
16'000	13'294	13'319	25
20'000	13'086	13'125	39
24'000	12'833	12'889	56
28'000	12'534	12'610	76
32'000	12'188	12'288	100
36'000	11'797	11'923	126
40'000	11'359	11'515	156
44'000	10'875	11'064	189
48'000	10'345	10'570	225
52'000	9'770	10'033	264
56'000	9'148	9'454	306
60'000	8'480	8'831	351
64'000	7'766	8'165	400
68'000	7'006	7'457	451
72'000	6'200	6'705	506
76'000	5'347	5'911	564
80'000	4'449	5'074	624
84'000	3'505	4'193	688
88'000	2'514	3'270	756
92'000	1'478	2'304	826
96'000	395	1'295	899
100'000	-	243	243
104'000	-	-	-
108'000	-	-	-

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

**T4 - Coppia con due figli (minorenni)**

RDS	RIPAM MODELLO ATTUALE	RIPAM TRANSITORIA (aumento costante +0.2; K4.9)	VARIAZIONE
0	15'060	15'060	-
4'000	15'040	15'041	1
8'000	14'980	14'986	5
12'000	14'881	14'893	12
16'000	14'742	14'764	22
20'000	14'563	14'597	34
24'000	14'345	14'394	49
28'000	14'086	14'153	67
32'000	13'788	13'876	88
36'000	13'450	13'561	111
40'000	13'073	13'210	137
44'000	12'656	12'822	166
48'000	12'199	12'396	197
52'000	11'702	11'934	231
56'000	11'166	11'434	268
60'000	10'589	10'898	308
64'000	9'974	10'324	351
68'000	9'318	9'714	396
72'000	8'623	9'066	444
76'000	7'887	8'382	494
80'000	7'113	7'660	548
84'000	6'298	6'902	604
88'000	5'444	6'107	663
92'000	4'550	5'274	725
96'000	3'616	4'405	789
100'000	2'642	3'498	856
104'000	1'629	2'555	926
108'000	576	1'575	999
112'000	-	557	557
116'000	-	-	-
120'000	-	-	-

**T5 - Persona sola con 1 figlio (minorenne)**

RDS	RIPAM MODELLO ATTUALE	RIPAM TRANSITORIA (aumento costante +0.2; K4.9)	VARIAZIONE
0	7'530	7'530	-
4'000	7'510	7'512	1
8'000	7'451	7'456	5
12'000	7'353	7'365	12
16'000	7'215	7'236	21
20'000	7'037	7'071	33
24'000	6'820	6'869	48
28'000	6'564	6'630	65
32'000	6'269	6'354	85
36'000	5'934	6'042	108
40'000	5'559	5'693	134
44'000	5'145	5'307	162
48'000	4'692	4'884	192
52'000	4'199	4'425	226
56'000	3'667	3'929	262
60'000	3'096	3'396	301
64'000	2'485	2'827	342
68'000	1'834	2'220	386
72'000	1'145	1'577	433
76'000	415	898	482
80'000	-	181	181
84'000	-	-	-

Messaggio n. 8673 del 15 aprile 2026

**Stratificazione dell'impatto finanziario dell'aumento dei limiti massimi deducibili per oneri assicurativi per tutti i contribuenti (anno fiscale 2022)**

Classi di reddito imponibile	Contribuenti			Deduzione oneri assicurativi		Contribuenti toccati									
				max. 10'500/14'800	max. 13'000/17'500	Casi	Imposta		Minor gettito						
	max. 5'200/7'400	max. 6'500/8'800	Numero	%	CHF				per caso	Cantone	Comuni (80%)	Totale			
	CHF	CHF				CHF	CHF	CHF				per caso	in %		
Esenti	56'006	26.3%	26.3%	200'534'718	210'623'805	8'415	15.0%	-	-	-	-	-	-	-	n.v.
Fino a 20'000	12'123	5.7%	31.9%	54'295'027	57'918'929	3'342	27.6%	654'099	196	-200'786	-160'628	-361'414	-108	-30.7%	
20'001 - 30'000	20'967	9.8%	41.8%	118'643'496	127'838'371	7'024	33.5%	3'822'010	544	-471'391	-377'113	-848'504	-121	-12.3%	
30'001 - 40'000	24'245	11.4%	53.1%	145'658'144	159'169'884	10'044	41.4%	11'931'224	1'188	-966'667	-773'334	-1'740'000	-173	-8.1%	
40'001 - 50'000	23'499	11.0%	64.2%	153'174'020	169'849'516	11'573	49.2%	22'532'293	1'947	-1'361'141	-1'088'913	-2'450'054	-212	-6.0%	
50'001 - 60'000	19'206	9.0%	73.2%	139'904'352	156'775'605	10'754	56.0%	29'086'133	2'705	-1'500'552	-1'200'442	-2'700'993	-251	-5.2%	
60'001 - 70'000	14'269	6.7%	79.9%	114'445'175	129'473'133	8'833	61.9%	31'010'813	3'511	-1'497'010	-1'197'608	-2'694'618	-305	-4.8%	
70'001 - 80'000	9'841	4.6%	84.5%	84'339'656	96'320'057	6'639	67.5%	29'377'740	4'425	-1'198'182	-958'545	-2'156'727	-325	-4.1%	
80'001 - 90'000	7'114	3.3%	87.8%	63'744'625	73'201'621	5'032	70.7%	27'228'049	5'411	-996'025	-796'820	-1'792'845	-356	-3.7%	
90'001 - 100'000	5'217	2.4%	90.3%	47'396'965	54'744'867	3'826	73.3%	24'911'212	6'511	-847'234	-677'787	-1'525'022	-399	-3.4%	
100'001 - 150'000	11'781	5.5%	95.8%	109'365'981	127'058'249	8'919	75.7%	85'854'987	9'626	-2'067'505	-1'654'004	-3'721'509	-417	-2.4%	
150'001 - 200'000	3'731	1.7%	97.5%	35'253'551	41'381'277	3'033	81.3%	49'049'327	16'172	-743'733	-594'986	-1'338'719	-441	-1.5%	
200'001 - 300'000	2'581	1.2%	98.7%	24'540'920	28'918'459	2'153	83.4%	55'625'369	25'840	-562'846	-450'277	-1'013'124	-471	-1.0%	
300'001 - 400'000	915	0.4%	99.2%	8'762'690	10'396'194	811	88.6%	33'279'877	41'031	-216'493	-173'195	-389'688	-480	-0.7%	
400'001 - 500'000	761	0.4%	99.5%	3'939'447	4'660'579	354	46.5%	19'714'794	55'742	-97'114	-77'691	-174'805	-494	-0.5%	
500'001 e oltre	1'015	0.5%	100.0%	7'276'053	8'620'875	650	64.0%	89'094'775	137'056	-178'690	-142'952	-321'642	-495	-0.2%	
<b>Totale</b>	<b>213'271</b>	<b>100.0%</b>		<b>1'311'274'820</b>	<b>1'456'951'420</b>	<b>91'402</b>	<b>42.9%</b>	<b>513'172'704</b>	<b>5'614</b>	<b>-12'905'368</b>	<b>-10'324'294</b>	<b>-23'229'662</b>	<b>-254</b>	<b>-2.5%</b>	

L'impatto di cui sopra non considera l'effetto sulle deduzioni legato all'applicazione della prima tappa dell'iniziativa "Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)", valutato in 1 milione di franchi per il Cantone e in 0.8 milioni di franchi per i Comuni.